

Legge regionale 23 luglio 1984 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

Art. 27

Al fine di sopperire alle esigenze del finanziamento a medio termine delle cooperative di consumo, di produzione e lavoro e loro consorzi, iscritti nel registro regionale delle cooperative, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio regionale di garanzia fidi di cui all' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, un finanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, di cui lire 1.000 milioni nell' anno 1984 e lire 500 milioni nell' anno 1985, per la costituzione di un fondo rischi specificatamente destinato alla garanzia di operazioni a medio termine.

L' articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, è soppresso.

Nell' articolo 41 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, ultimo comma, sono sopprese le seguenti parole: << di cui 1.000 milioni per le finalità dell' articolo 11 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 66. >>